

Causa V.C. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 1 febbraio 2018 (ricorso n. 54227/14)

FATTO

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una cittadina italiana minorenni, V.C., per asserita violazione da parte dell'Italia degli articoli 3 (*Proibizione della tortura*) e 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) della Convenzione.

In base alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte europea, la ricorrente – sedicenne all'epoca dei fatti – era stata segnalata al Tribunale dei minorenni in quanto, dalle informazioni raccolte dalla Procura presso detto Tribunale e dalla Questura, risultava che la stessa aveva abbandonato la scuola, aveva cominciato a fare uso di sostanze stupefacenti ed era coinvolta in una rete di prostituzione minorile. Secondo una perizia psichiatrica, poi, la ragazza soffriva di un disturbo bipolare e di deficit dell'attenzione; inoltre, mostrava segni di una personalità borderline e antisociale.

In considerazione delle su esposte circostanze, la Procura minorile – in data 2 luglio 2013 – chiese al Tribunale dei minorenni di disporre in via di urgenza il collocamento della adolescente in una idonea struttura di rieducazione e di affidarla ai servizi sociali (articolo 25 del R.D. n. 1404 del 1934). All'esito di un procedimento durato dal 14 ottobre al 9 dicembre 2013 (cui però, senza giustificato motivo, non parteciparono i servizi sociali), il Tribunale stabilì che era necessario affidare la ricorrente ai servizi sociali medesimi e ordinò che la stessa fosse inserita, per un periodo iniziale di dodici mesi, in una struttura idonea a correggere il suo comportamento, qualificato irregolare, e a farle riprendere una vita normale.

Nonostante le numerose istanze rivolte dai genitori alle competenti autorità affinché venissero adottate misure urgenti volte a proteggere l'incolumità della propria figlia in attuazione della decisione del Tribunale del 9 dicembre 2013, solo il 14 aprile 2014 la minore fu collocata presso una comunità terapeutica. Prima del trasferimento in comunità, tuttavia – come risulta da successivi procedimenti penali – la ragazza, ancora tossicodipendente, fu vittima prima di sfruttamento della prostituzione e poi di violenza sessuale da parte di due persone.

A seguito di un lungo percorso terapeutico conclusosi positivamente nel mese di settembre 2015, la ricorrente tornò a vivere a casa dei genitori. Il procedimento avviato in base all'articolo 25 del R.D. n. 1404 del 1934 fu chiuso il 17 gennaio 2017.

DIRITTO

Partendo dalla convinzione espressa in numerose sentenze precedenti (A. c. Regno Unito 25599/1994; Osman c. Regno Unito 28.10.1998; Bevacqua e S. c. Bulgaria n. 71127 del 2001), la Corte ribadisce che gli articoli 3 (*Proibizione della tortura*) e 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*) della Convenzione pongono a carico degli Stati membri veri e propri obblighi positivi di protezione dei cittadini contro i rischi di maltrattamenti e violenza per atti criminali commessi anche da privati. Ciò, a condizione che: 1) tali cittadini siano concretamente individuabili in relazione a specifici rischi cui essi sono esposti; 2) tali rischi siano prevedibili (cioè conoscibili dalle autorità pubbliche), reali e immediati; 3) possano essere adottate misure che, in base a un giudizio di ragionevolezza, risultino idonee a prevenire i pericoli temuti. Ciò premesso, i Giudici di Strasburgo ritengono che la questione principale che si pone nella causa in esame è quella di verificare se le autorità dello Stato italiano, nel caso concreto, abbiano adottato in tempi ragionevoli tutte le misure necessarie per prevenire le violenze alle quali la ricorrente è stata esposta (in particolare: sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale di gruppo) e per proteggere la sua integrità fisica. Ciò, in considerazione del fatto che alle medesime autorità era perfettamente noto – come si evince dalle procedure avviate, già nella primavera del 2013, presso il Tribunale per i minorenni oltre che da altri procedimenti penali – che la ricorrente versava in condizione di “vulnerabilità”, essendo acclarato che la stessa aveva abbandonato la scuola, era tossicodipendente, era stata avviata alla prostituzione e aveva subito violenza sessuale di gruppo.

Ebbene, ritiene la Corte al riguardo che il lasso di tempo trascorso tra la data in cui la procura presso il Tribunale dei minori ha chiesto il collocamento in una struttura protetta (2 luglio 2013) e il momento in cui tale collocamento è concretamente avvenuto (14 aprile 2014), unitamente al fatto che i servizi sociali si sono spesso assentati alle udienze fissate dal Tribunale, dimostra che le autorità italiane non hanno dato prova della diligenza imposta dalla situazione di particolare vulnerabilità e di grave pericolo in cui versava la minore, che invece avrebbe richiesto l'adozione di misure urgenti che le impedissero di essere vittima dell'azione criminale di terzi.

Come precisa la Corte, infatti, i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno devono essere effettivi e funzionare in tempi ragionevolmente proporzionati rispetto alla gravità del caso concreto.

Ad avviso dei giudici europei, nella fattispecie, sono state pertanto proprio le lungaggini processuali e amministrative, e in particolare il mancato tempestivo collocamento in una struttura protetta da parte del Tribunale dei minorenni e dei servizi sociali, ad aver esposto la ricorrente alla violenza sessuale e all'induzione alla prostituzione ad opera di altri concittadini. In conclusione, la Corte ha ritenuto violati gli articoli 3 e 8 della Convenzione e ha condannato lo Stato italiano al pagamento alla ricorrente di 30.000 euro (al netto delle imposte), per il danno morale, e di 10.000 euro (al netto delle imposte) per le spese processuali.